

## REGOLAMENTO (CEE) N. 212/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio <sup>(5)</sup>, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio <sup>(6)</sup>, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 <sup>(8)</sup>, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71 <sup>(10)</sup>, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(6)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(9)</sup> GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione <sup>(1)</sup> ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(3)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	124,87	1104 22 30 100	144,35
1102 20 10 300	107,03	1104 22 30 900	—
1102 20 10 900	—	1104 22 50 000	—
1102 20 90 100	107,03	1104 23 10 100	133,79
1102 20 90 900	—	1104 23 10 300	102,57
1102 30 00 000	—	1104 23 10 900	—
1102 90 10 100	99,30	1104 29 11 000	—
1102 90 10 900	67,52	1104 29 15 000	—
1102 90 30 100	152,84	1104 29 19 000	—
1102 90 30 900	—	1104 29 91 000	75,49
1103 12 00 100	152,84	1104 29 95 000	75,49
1103 12 00 900	—	1104 30 10 000	16,77
1103 13 11 100	160,54	1104 30 90 000	22,30
1103 13 11 300	124,87	1107 10 11 000	119,37
1103 13 11 500	107,03	1107 10 91 000	117,84
1103 13 11 900	—	1108 11 00 100	134,12
1103 13 19 100	160,54	1108 11 00 900	—
1103 13 19 300	124,87	1108 12 00 100	142,70
1103 13 19 500	107,03	1108 12 00 900	—
1103 13 19 900	—	1108 13 00 100	142,70
1103 13 90 100	107,03	1108 13 00 900	—
1103 13 90 900	—	1108 14 00 100	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 900	—
1103 19 10 000	75,49	1108 19 10 100	265,68
1103 19 30 100	102,61	1108 19 10 900	—
1103 19 30 900	—	1108 19 90 100	—
1103 21 00 000	68,40	1108 19 90 900	—
1103 29 20 000	67,52	1109 00 00 100	0,00
1103 29 30 000	—	1109 00 00 900	—
1103 29 40 000	90,97	1702 30 51 000	186,41
1104 11 90 100	99,30	1702 30 59 000	142,70
1104 11 90 900	—	1702 30 91 000	186,41
1104 12 90 100	169,82	1702 30 99 000	142,70
1104 12 90 300	135,86	1702 40 90 000	142,70
1104 12 90 900	—	1702 90 50 100	186,41
1104 19 10 000	68,40	1702 90 50 900	142,70
1104 19 50 110	142,70	1702 90 75 000	195,33
1104 19 50 130	115,95	1702 90 79 000	135,57
1104 19 50 150	—	2106 90 55 000	142,70
1104 19 50 190	—	2302 10 10 000	17,80
1104 19 50 900	—	2302 10 90 100	17,80
1104 19 91 000	—	2302 10 90 900	—
1104 21 10 100	99,30	2302 20 10 000	17,80
1104 21 10 900	—	2302 20 90 100	17,80
1104 21 30 100	99,30	2302 20 90 900	—
1104 21 30 900	—	2302 30 10 000	17,80
1104 21 50 100	132,40	2302 30 90 000	17,80
1104 21 50 300	105,92	2302 40 10 000	17,80
1104 21 50 900	—	2302 40 90 000	17,80
1104 22 10 100	135,86	2303 10 11 100	71,35
1104 22 10 900	—	2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.